

Comune di
FORTE DEI MARMI
Provincia di Lucca



PERIZIA N°01-19
ACCORDO QUADRO

FOGLIO D'ONERI

Codice CIG: ZC327A4DE8

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Foglio d'Oneri riguarda la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., concluso con un unico operatore ai sensi del comma 3 del succitato articolo, in base al quale si vuole affidare in appalto i servizi di verifica periodica di legge ai presidi antincendio fissi e mobili.

Il presente Foglio d'Oneri stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti.

Con l'affidamento dell'accordo quadro l'impresa aggiudicataria si impegna ad assumere i servizi che successivamente saranno richiesti, mediante invio degli "Ordini di Servizio" e in base alla periodicità delle scadenze dei presidi antincendio fissi e mobili, entro il periodo di validità dell'accordo stesso, ed entro il limite massimo di importo complessivo previsto, senza che l'Appaltatore possa pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo e/o indennizzo o maggiori compensi di sorta.

L'affidamento dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare servizi nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso.

I servizi successivamente affidati saranno remunerati mediante l'applicazione del ribasso complessivo offerto in gara a tutte le voci dell'Elenco Prezzi. E' altresì prevista la presentazione, al termine dei servizi e a firma di un tecnico abilitato, della dichiarazione di conformità di quanto eseguito, compreso gli schemi degli impianti e le relative schede tecniche

Art. 2

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare totale netto dell'appalto posto a base di gara è il seguente:

Importo servizi soggetti a ribasso d'asta (per il servizio e iva di legge) €.	24.990,48
Totale importo posto a base di gara €.	24.990,48

Il suddetto importo, oltre IVA di Legge, è quantificato come limite massimo di corrispettivo dei singoli contratti-ordinativo.

L'Amministrazione, pertanto, è obbligata a corrispondere all'Impresa contraente soltanto gli importi quantificati quali corrispettivi nei singoli contratti-ordinativo derivanti dal presente Accordo Quadro, importi che, sommati tra loro, non potranno superare la somma complessiva dell'importo a base di gara al netto del ribasso d'asta offerto, oltre alle eventuali somme non soggette a ribasso d'asta e all'IVA di Legge.

In ragione di quanto sopra specificato, resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre, nel termine di validità del presente Accordo Quadro, ordinativi per un importo complessivo inferiore, o non procedere ad alcun ordinativo, qualora non se ne verifichi la necessità, senza che l'impresa contraente possa vantare alcun credito o risarcimento di sorta.

Art. 3

DESCRIZIONE DEI SERVIZI ESTINTORI

L'appalto di cui trattasi prevede tutti quei servizi per la verifica, collaudo manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione dei presidi antincendio fissi e mobili in dotazione agli immobili, locali, aree e mezzi di proprietà comunale specificatamente estintori e porte tagliafuoco, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore dell'Esecuzione.

Nell'appalto è prevista anche, a carico della ditta aggiudicataria, la reperibilità di un pronto intervento H.24, sia nei giorni feriali che festivi, con personale qualificato dotato di adeguata attrezzatura e mezzi

In ogni fase del servizio: controllo, revisione, collaudo, e/o in caso di allontanamento del presidio per qualsiasi motivo al di fuori delle situazioni delle emergenze, deve essere garantita la presenza di un presidio alternativo, che verrà rimpiazzato dall'estintore di proprietà comunale appena finite le operazioni a cui viene sottoposto.

Negli oneri a carico della ditta sono compresi gli atti amministrativi ed eventuali oneri necessari per organizzare gli interventi (occupazione suolo pubblico, ecc...), adeguata delimitazione del cantiere e segnaletica sia diurna che notturna, la pulizia della zona di intervento, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica, nonché l'onere di smaltimento del rifiuto ed ogni altro onere per dare il servizio finito a perfetta regola d'arte

La ditta esecutrice senza nessun ulteriore compenso deve garantire la presenza continuativa dei presidi antincendio.

3.1) La manutenzione a regola d'arte e programmata degli estintori, consistente nel:

- A) Controllo iniziale (presa in carico);
- B) Sorveglianza (secondo piano di manutenzione redatto dalla ditta specializzata titolare dell'appalto in funzione al DVR dell'amministrazione pubblica - controllo mensile-);
- C) Controllo periodico semestrale (entro la fine del mese di competenza);
- D) Revisione programmata (in relazione del tipo di presidio antincendio secondo norma UNI 9994-1);
- E) Collaudo (in relazione del tipo di presidio antincendio secondo norma UNI 9994-1);
- F) Manutenzione ordinaria (occasionale in caso di lievi anomalie riscontrate durante la sorveglianza mensile);
- G) Manutenzione straordinaria (in caso di non conformità rilevate).

A) Controllo iniziale

Esame che deve essere eseguito a cura dell'azienda di manutenzione subentrante che deve verificare che:

- gli estintori siano manutenzionabili (vedi paragrafo 6 UNI 9994-1);
- le marcature siano presenti e leggibili;
- esistano le registrazioni delle attività di manutenzione precedenti;
- sia disponibile il libretto di manutenzione ove previsto. Qualora i documenti non siano disponibili, o siano solo parzialmente disponibili, il manutentore deve registrare l'esito e comunicare alla persona responsabile la non conformità rilevata.
- venga fatta una mappatura su dove sono alloggiati gli estintori in servizio e quelli a magazzino
- venga recapitato all'ufficio LL.PP. un report semestrale sui controlli eseguiti.

B) Sorveglianza

La sorveglianza consiste in una misura di prevenzione, che deve essere effettuata dalla PERSONA RESPONSABILE che abbia ricevuto adeguata informazione.

La periodicità dell'attività di sorveglianza è definita dalla persona

responsabile in relazione al rischio di incendio presente (vedi DVR dell'azienda).

Le anomalie riscontrate devono essere immediatamente eliminate.

L'esito dell'attività di sorveglianza effettuata deve essere registrato. In particolare la persona responsabile, o le persone da lui delegate che abbiano ricevuto adeguate istruzioni, deve effettuare i seguenti controlli:

- l'estintore ed il supporto siano integri;
- l'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello;
- il cartello sia chiaramente visibile, l'estintore sia immediatamente utilizzabile e l'accesso allo stesso sia libero da ostacoli;
- l'estintore non sia stato manomesso, in particolare risulti sigillato il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali;
- le iscrizioni (etichette) siano ben leggibili;
- l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all'interno del campo verde;
- il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e che non sia stata superata la data per le attività previste;
- l'estintore portatile non sia collocato a pavimento.

C) Controllo periodico semestrale

Il controllo periodico, effettuato da PERSONA COMPETENTE, consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza almeno semestrale (entro la fine del mese di competenza), l'efficienza dell'estintore, tramite effettuazione dei seguenti accertamenti:

- verifiche di cui alla fase di sorveglianza.
- per gli estintori pressurizzati: accertamento della pressione interna.
- per gli estintori a CO₂: accertamento dello stato di carica tramite pesatura.
- controllo della presenza, del tipo e della carica delle bombole di gas ausiliario per gli estintori pressurizzati con tale sistema;
- l'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.;
- l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto; se carrellato, abbia ruote funzionanti;
- sia esente da danni ed ammaccature al serbatoio.

Le anomalie riscontrate devono essere eliminate in caso contrario l'estintore deve essere dichiarato fuori servizio. Una volta terminato le operazioni il tecnico è tenuto alla compilazione del rapporto di intervento, come previsto al capitolo DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE (RAPPORTINO DI INTERVENTO) e all'aggiornamento del cartellino di manutenzione.

D) Revisione programmata

Consiste in una serie di interventi tecnici di prevenzione, che devono essere effettuati da PERSONA COMPETENTE, effettuata con frequenza diversa in relazione alla tipologia di estintore, atta a verificare e renderli perfettamente efficienti.

Periodicità massima di revisione:

1. Estintori a polvere: 36 mesi;
2. Estintori a CO₂: 60 mesi;
3. Estintori a base d'acqua:
 - a. con serbatoio in acciaio al carbonio con agente estinguente

premiscelato: 24 mesi

b. con serbatoio in acciaio al carbonio contenente solo acqua ed eventuali altri additivi in cartuccia: 48 mesi

c. con serbatoio in acciaio INOX o lega di alluminio: 48 mesi;

4. Estintori ad idrocarburi alogenati: 72 mesi.

Verifiche ed operazioni da eseguire:

- esame interno dell'apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione;
- esame e controllo funzionale di tutte le parti;
- controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario, se presente, e dell'agente estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni;
- controllo dell'assale e delle ruote, quando esistenti;
- ripristino delle protezioni superficiali, se danneggiate;
- sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni se presenti;
- sostituzione dell'agente estinguente;
- sostituzione delle guarnizioni;
- sostituzione della valvola erogatrice per gli estintori a biossido di carbonio per garantire sicurezza ed efficienza;
- rimontaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza.

La data della revisione (mm/aa) e la denominazione dell'azienda che l'ha effettuata devono essere riportati sia all'interno che all'esterno dell'estintore con modalità che ne garantiscano la leggibilità nel corso della successiva revisione programmata.

E' vietato punzonare tale data sul serbatoio o sui componenti dell'estintore soggetti a pressione.

Una volta terminato le operazioni il tecnico è tenuto alla compilazione del rapporto di intervento, come previsto al capitolo DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE (RAPPORTO DI INTERVENTO).

E) Collaudo

Il collaudo, se non diversamente indicato dalla legislazione vigente (D.M. 19 - aprile - 2001; D.M. 16 - gennaio -1998), deve essere eseguito da PERSONA COMPETENTE.

- Periodicità massima di collaudo bombole estintori CO₂: 120 mesi

- Periodicità massima di collaudo serbatoi NON CE:

1. Estintori a polvere: 72 mesi

Estintori a base d'acqua:

a. con serbatoio in acciaio al carbonio con agente estinguente premiscelato: 72 mesi;

b. con serbatoio in acciaio al carbonio contenente solo acqua ed eventuali altri additivi in cartuccia: 72 mesi;

c. con serbatoio in acciaio INOX o lega di alluminio: 72 mesi

3. Estintori ad idrocarburi alogenati: 72 mesi.

Periodicità massima di collaudo serbatoi CE

1. Estintori a polvere: 144 mesi;

2. Estintori a base d'acqua con serbatoio in acciaio al carbonio con agente

estinguente premiscelato: 72 mesi;

3. Estintori a base d'acqua:

a. con serbatoio in acciaio al carbonio con agente estinguente premiscelato: 72 mesi

b. con serbatoio in acciaio al carbonio contenente solo acqua ed eventuali altri additivi in cartuccia: 96 mesi;

c. con serbatoio in acciaio INOX o lega di alluminio: 144 mesi.

4. Estintori ad idrocarburi alogenati: 144 mesi.

Verifiche ed operazioni da eseguire:

Durante la fase di collaudo devono essere effettuate le fasi precedenti.

Gli estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e non conformi alla Direttiva 97/23/CE, devono essere collaudati mediante una prova idraulica della durata di 1 min a una pressione di 3,5 MPa, o come da valore punzonato sul serbatoio se maggiore.

Gli estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e costruiti in conformità alla Direttiva 97/23/CE, devono essere collaudati mediante una prova idraulica della durata di 30 s alla pressione di prova (Pt) indicata sul serbatoio.

Gli estintori con serbatoio/bombola che non hanno superato positivamente il collaudo devono essere messi fuori servizio.

In occasione del collaudo dell'estintore la valvola di comando deve essere sostituita per garantire l'efficienza e la sicurezza dell'estintore.

La data del collaudo (mm/aa) e la denominazione dell'azienda che l'ha effettuata devono essere riportati sia all'interno che all'esterno dell'estintore con modalità indelebile. E' vietato punzonare tale data sul serbatoio o sui componenti dell'estintore soggetti a pressione.

Le bombole ad azoto ed a biossido di carbonio devono essere punzionate secondo le disposizioni legislative vigenti applicabili.

F) Manutenzione ordinaria

Consiste in una manutenzione che si attua durante la vita dell'estintore per ripristinare le condizioni di efficienza dell'estintore.

Deve essere effettuata da PERSONA COMPETENTE. Tutte le riparazioni e/o sostituzioni che impediscano il decadimento dei livelli di sicurezza dei prodotti devono essere attuate immediatamente.

La mancanza di ricambi originali o adeguati o il protrarsi dell'intervento oltre il normale tempo del controllo stesso obbliga il manutentore a dichiarare il prodotto non funzionante e a comunicarne le cause all'utente.

In caso di utilizzo anche parziale dell'estintore è necessario sostituire integralmente l'agente estinguente eseguendo i controlli previsti dalla revisione programmata.

G) Manutenzione straordinaria

Consiste in una manutenzione che si attua, durante la vita dell'estintore, ogni volta che le operazioni di manutenzione ordinaria non sono sufficienti a ripristinare le condizioni di efficienza dell'estintore.

Deve essere effettuata da PERSONA COMPETENTE. Tutte le riparazioni e/o sostituzioni che impediscano il decadimento dei livelli di sicurezza dei prodotti devono essere attuate immediatamente.

La mancanza di ricambi originali o adeguati o il protrarsi dell'intervento oltre il normale tempo del controllo stesso obbliga il manutentore a dichiarare il prodotto non funzionante e a comunicarne le cause all'utente.

In caso di utilizzo anche parziale dell'estintore è necessario sostituire integralmente l'agente estinguente eseguendo i controlli previsti dalla revisione programmata.

3.2) Cartellino di manutenzione

Il cartellino di manutenzione deve essere apposto dalla società incaricata di effettuare il servizio di manutenzione.

Ogni estintore in esercizio deve essere dotato del cartellino di manutenzione. Quando si effettua per la prima volta il controllo iniziale, se presente il cartellino del precedente manutentore deve essere rimosso e sostituito con quello della società incaricata di effettuare il servizio di manutenzione.

Sul cartellino deve essere obbligatoriamente riportato:

- numero di matricola o altri estremi di identificazione dell'estintore;
- ragione sociale e indirizzo completo ed altri estremi di identificazione dell'azienda incaricata della manutenzione;
- tipo dell'estintore;
- massa lorda dell'estintore;
- carica effettiva;
- tipo di fase effettuata;
- data dell'intervento (mese/anno nel formato mm/aa);
- scadenza del prossimo controllo ove previsto da specifiche normative (mese anno nel formato mm/aa)(ADR);
- sigla o codice di riferimento o punzone identificativo del manutentore;
- La persona responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro, **FIRMATO DALLA STESSA PERSONA RESPONSABILE**, in cui sono registrati i lavori volti e lo stato in cui si lasciano gli estintori.

3.3) indicazioni generali

Nella manutenzione non programmata, rientra anche la fornitura e installazione degli apparecchi che dovessero risultare necessari, con le opere accessorie connesse previa autorizzazione della stazione appaltante;

L'estintore può essere rimosso per manutenzione previa sostituzione, da parte della **PERSONA RESPONSABILE**, con altro di capacità estinguente non inferiore.

Le iscrizioni devono essere sostituite con originali nuove qualora siano, anche in parte, non leggibili.

Ogni manutentore subentrante nel servizio di manutenzione deve garantire il corretto e responsabile proseguo delle operazioni di manutenzione effettuando la revisione, ove lo giudichi necessario, anche in anticipo.

La manutenzione degli estintori di incendio per fuochi di classe D deve essere effettuata in conformità alla norma.

Le marcature e i contrassegni distintivi riportati dal costruttore dell'estintore **NON** devono essere rimossi o coperti; in particolare non devono essere coperte e rimosse le informazioni che identificano il costruttore.

1) la tenuta del registro generale di manutenzione degli impianti e presidi antincendio Il registro generale, compilato su foglio elettronico EXEL, verrà

consegnato su supporto magnetico e cartaceo dalla Direzione dei Lavori (in concomitanza alla consegna dei lavori).

2) L'annotazione sul registro di manutenzione degli impianti e presidi antincendio dell'edificio delle attività manutentive eseguite, così come indicato dal D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998 ; qualora presso gli edifici oggetto di manutenzione non fosse reperibile il registro, sarà cura della Ditta Appaltatrice fornirne nuova copia;

3) Il censimento degli impianti e presidi antincendio non catalogati;
Il registro, dei presidi non catalogati dovrà essere compilato su foglio elettronico EXEL, seguendo lo schema già in uso per il registro degli estintori e degli idranti.

4) La gestione dei rifiuti prodotti da manutenzione antincendio in ottemperanza al D.Lgs. 152/2006.

5) L'adempimento degli obblighi indicati ai punti precedenti non dà luogo a alcun compenso, essendo considerato quale onere specifico dell'affidamento. La ditta inoltre è tenuta a effettuare le operazioni di contrassegno degli apparecchi, attrezzature, dotazioni ed impianti controllati/verificati, revisionati, collaudati e di nuova installazione, con la numerazione di identificazione desunta dall'elenco generale; l'onere di tale operazione è a carico dell'Appaltatore, senza alcuna corresponsione di compenso specifico.

**3.4) totale estintori in dotazione all'amministrazione comunale
totale estintori in dotazione n. 260;**

3.5) Estintori senza possibilità di manutenzione, da mettere fuori servizio:

- tutti gli estintori d'incendio per i quali non è consentita la manutenzione devono essere immediatamente messi fuori servizio e dismessi secondo le norme vigenti.
- estintori di tipo non omologati ad esclusione degli estintori di classe D;
- estintori che presentino segni di corrosione e ammaccature sul serbatoio;
- estintori sprovvisti delle marcature previste dalla legislazione vigente e dalle norme applicabili;
- estintori le cui parti di ricambio e gli agenti estinguenti non sono più disponibili;
- estintori con marcature ed iscrizioni illeggibili e non sostituibili;
- estintori che devono essere ritirati dal mercato in conformità a specifiche disposizioni legislative nazionali vigenti;
- estintori non dotati del libretto di uso e manutenzione rilasciato dal costruttore e non più reperibile sul mercato (applicabile solo agli estintori portatili UNI EN 3-7);
- estintori che abbiano superato 18 anni di età.

Sull'estintore deve essere un'etichetta "ESTINTORE FUORI SERVIZIO"; si deve e informare la persona responsabile, il direttore del servizio e riportare la dizione "FUORI SERVIZIO" sul cartellino di manutenzione.

Qualora il manutentore ritenga che l'estintore sia potenzialmente pericoloso deve metterlo in sicurezza.

La PERSONA RESPONSABILE DEVE provvedere alla sostituzione

degli estintori messi fuori servizio.

Art. 3bis

DESCRIZIONE DEI SERVIZI PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI EMERGENZA

3.1 bis) Porte tagliafuoco e uscite di emergenza:

La manutenzione a regola d'arte e programmata delle porte ai sensi delle norme: UNI 11473-1, UNI EN 1634, UNI 9723 UNI EN 179, UNI EN 1125, e s.m.i consistente nel:

- A) **Presa in carico;**
- B) **Sorveglianza** (secondo il piano redatto dalla persona responsabile in funzione del rischio (DVR);
- C) **Controllo periodico** / scadenza semestrale entro la fine del mese di competenza);
- D) **Manutenzione ordinaria** (occasionalmente in caso di lievi anomalie riscontrate);
- E) **Manutenzione straordinaria** (occasionalmente in caso di non conformità rilevate)

A) presa in carico

In funzione della presa in carico è opportuno predisporre un documento di sintesi dell'intervento che, una volta compilato, costituirà il rapporto di intervento.

Con la fase di presa in carico il tecnico manutentore, partendo dall'esame del sito, deve:

- valutare lo stato delle porte installate;
- verificare la disponibilità del libretto d'uso e manutenzione, acquisire le registrazioni degli interventi passati;
- verificare la conformità della posa in opera delle porte;
- verificare l'integrità e la tenuta dei sistemi di fissaggio, la stabilità della porta nel suo complesso;
- verificare l'integrità della porta e degli accessori e che non siano state apportate modifiche non previste dal produttore.

B) sorveglianza.

La sorveglianza consiste in un controllo visivo atto a verificare che le porte tagliafuoco siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo.

La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

Verificare che le porte tagliafuoco e uscite di sicurezza:

- abbiano il sistema di apertura della porta funzionante;
- non siano danneggiate e che le guarnizioni siano integre;
- chiudano regolarmente (la porta non deve essere piegata, non devono essere presenti fori o fessure, etc);
- ruotino liberamente e in caso di presenza di dispositivi di autochiusura questi operino effettivamente;
- se munite di dispositivo di chiusura automatico (elettromagnete) che abbiano dispositivi efficienti.

C) controllo periodico.

Il controllo periodico, effettuato da PERSONA COMPETENTE, consiste in una serie di operazioni atte a verificare la completa e corretta funzionalità della porta tagliafuoco, nelle normali condizioni esistenti nell'ambiente in cui è installata.

Le operazioni da eseguirsi durante il controllo periodico ai sensi del punto 7.7 della UNI 11473-1:

- Verifica presenza targhetta (marchio di conformità) apposto dal produttore;
- Verifica presenza di ritegni impropri;
- Verifica guarnizioni
 - presenza di danneggiamenti, integrità e modifiche;
 - verifica fissaggio sicuro a porta e telaio,
 - presenza di verniciatura;
- Verifica fissaggi:
 - verifica continuità e solidità dell'ancoraggio al supporto murario,
 - verifica dei piani verticali e orizzontali di posa delle parti mobili,
 - verifica presenza di giochi tra porta e telaio,
 - verifica di giochi tra le ante,
 - verifica dei giochi dei labirinti dei portoni scorrevoli;
- Verifica integrità costruttiva:
 - presenza di forature, ammaccature, distorsioni, corrosioni, spaccature, cedimenti,
 - verifica fessurazioni, opacizzazioni, incrinature, scagliature dei vetri
 - Verifica altre manomissioni che alterino la costruzione iniziale;
- Verifica cerniere:
 - Verifica integrità, corretta lubrificazione, fissaggio e funzionamento cerniere,
 - Verifica valore corretto della coppia di attrito,
 - Verifica che l'asse delle cerniere sia verticale;
- Verifica dispositivi di apertura:
 - Verifica lubrificazione scrocco e serratura e fissaggio,
 - Verifica valore corretto della forza di riaggancio dello scrocco della serratura
 - Verifica forza e coppia di sgancio del dispositivo antipanico o di emergenza (maniglione)
 - Verifica forza e coppia di sgancio del dispositivo di emergenza (maniglia),
 - Verifica forza e coppia di sgancio del dispositivo di emergenza (piastra a spinta);
- Verifica facilità di manovra;
- Verifica integrità e scorrevolezza:
 - Verifica integrità e scorrevolezza di carrelli, perni, pulegge, cavi, catene, contrappesi ecc,
 - Verifica corretta lubrificazione,
 - Verifica chiusura (riaggancio) e corretta velocità di chiusura;
- Verifica dispositivi di auto-chiusura:
 - Verifica lubrificazione chiudiporta aereo,
 - Verifica condizioni braccio chiudiporta,
 - Verifica eventuali perdite di olio su corpo chiudiporta,
 - Verifica allineamento ante e telaio con chiudiporta a pavimento,
 - Verifica che la boccola del perno del chiudiporta funzioni correttamente,
 - Controllo funzionamento corretto della valvola di regolazione di

- velocità di chiusura,
 - Verifica tempi di chiusura,
 - Verifica corretta chiusura (prova azionamento ad angolo minimo);
 - Verifica corretto funzionamento del coordinatore di chiusura;
 - Verifica dei dispositivi di ritegno (elettromagneti o elementi termosensibili):
 - Verifica corretto fissaggio e lubrificazione,
 - Verifica buono stato del cavo di alimentazione,
 - Verifica tensione di alimentazione,
 - Verifica potenza assorbita,
 - Verifica presenza di sgancio manuale elettromagnete,
 - Verificare che l'ancora ed il magnete non siano ossidati.
- Una volta terminato il controllo, il tecnico è tenuto alla compilazione del rapporto di intervento e all'aggiornamento del cartellino di manutenzione.

D) Manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria è effettuata da PERSONA COMPETENTE, ed è una operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, che comportano l'impiego di minuterie e materiali di consumo di uso corrente, o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste, consistenti in una serie di operazioni atte a eliminare le anomalie di modesta entità riscontrate nella porta tagliafuoco, tale operazione può essere effettuata anche durante la visita di controllo periodico.

Successivamente il tecnico è chiamato a verificare la piena funzionalità dalla porta, sia in apertura sia in chiusura, per la qual cosa è necessario testare gli accessori specifici (cerniere, dispositivi di apertura, coordinatore della sequenza di chiusura, dispositivi di auto-chiusura, dispositivi di ritegno) Terminata la manutenzione, il tecnico è tenuto alla compilazione del rapporto di intervento.

E) Manutenzione straordinaria.

La manutenzione straordinaria, effettuata da PERSONA COMPETENTE, consiste in un intervento che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguito in loco, richieda mezzi di particolare importanza, o attrezzature o strumenti particolari, o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione e sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.

Terminata la manutenzione, il tecnico è tenuto alla compilazione del rapporto di intervento e, se del caso, al rilascio di una nuova dichiarazione di corretta installazione.

3.2 bis) Cartellino di manutenzione.

Il cartellino di manutenzione deve essere apposto dalla società incaricata di effettuare il servizio di manutenzione.

Ogni porta in esercizio deve essere dotata di cartellino di manutenzione.

Quando si effettua per la prima volta il controllo iniziale, se presente il cartellino del precedente manutentore deve essere rimosso e sostituito con quello della società incaricata di effettuare il servizio di manutenzione.

Sul cartellino deve essere obbligatoriamente riportato:

- nome del manutentore e firma dell'addetto;
- data della verifica e/o intervento a seguito del quale è stato applicato.

3.3 bis) Totale di chiusure di sicurezza:

totale uscite di sicurezza n. 160

Nell'appalto è prevista anche, a carico della ditta aggiudicataria, la reperibilità di un pronto intervento H.24, sia nei giorni feriali che festivi, con personale qualificato dotato di adeguata attrezzatura e mezzi. Negli oneri a carico della ditta sono compresi gli atti amministrativi ed eventuali oneri necessari per organizzare gli interventi (occupazione suolo pubblico, ecc...), adeguata delimitazione del cantiere e segnaletica sia diurna che notturna, la pulizia della zona di intervento, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica, nonché l'onere di smaltimento del rifiuto ed ogni altro onere per dare il servizio finito a perfetta regola d'arte.

Art. 4

STRUTTURA ORGANIZZATIVA TIPO PER ACCORDO QUADRO

L'appaltatore dovrà avere la disponibilità, entro e non oltre la data di stipulazione del contratto e pena **l'escussione della cauzione provvisoria e l'improcedibilità** alla stipula, di una Sede Logistica da mantenere per tutta la durata dello stesso, di una Sede Operativa (dove prenderanno servizio le maestranze e saranno dislocati i mezzi operativi da impiegare negli appalti) ubicata ad una distanza dalla città della Stazione Appaltante il cui tempo di percorrenza massimo non superi le tre ore, se non sono state inserite delle tempistiche inferiori nell'offerta tecnica, oppure la tempistica indicata nell'offerta tecnica.

Per il calcolo del tempo impiegato sarà utilizzata la funzione "calcola percorso stradale" di "google maps" e tra quelli individuati verrà scelto il percorso più veloce tra la sede operativa ed il punto di riferimento individuato dalla stazione appaltante nell'area di intervento più lontana.

La Sede Operativa dovrà essere dotata di idoneo magazzino per il ricovero dei mezzi d'opera e dei materiali e dei supporti hardware e software necessari per lo svolgimento dei Lavori, e dovrà accogliere l'archivio di tutta la documentazione inerente l'appalto (corrispondenza, elaborati grafici, relazioni, elenco dei macchinari in dotazione, libretti di manutenzione e manuali d'uso per le attrezzature di proprietà e per quelle noleggiate, verbali relativi alle verifiche periodiche, eccetera).

Una sezione specifica dell'archivio dovrà essere dedicata alla documentazione attinente il coordinamento della sicurezza.

La Sede Operativa dovrà essere dotata di telefono fisso, ed indirizzo Email, e dovrà poter contare su un Responsabile di riferimento per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore dovrà avere inoltre la disponibilità, entro e non oltre la data di stipulazione del contratto e pena **l'escussione della cauzione provvisoria e l'improcedibilità** alla stipula, di personale addetto da mantenere per tutta la durata del contratto, di un organico minimo operativo di almeno n.2 addetti da impiegare negli appalti, di cui:

- almeno n.1 unità con qualifica di operaio specializzato;
- almeno n.1 unità con qualifica di operaio qualificato.

Art. 5

MODIFICHE E VARIANTI ALL'APPALTO

I contratti di appalto possono essere modificati ai sensi dell'art.106 del D.Lgs.50/2016 e le modifiche, nonché le varianti, dell'appalto, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 6

OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Foglio d'Oneri.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, EN, ISO, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 7

SPESE CONTRATTUALI

Le spese, imposte e tasse, inerenti la stipula del contratto, quali: di bollo, di registro, diritti fissi, di scritturazione, di segreteria, ecc..., sono a totale carico dell'aggiudicatario e dovranno essere versate su richiesta degli Uffici comunali preposti.

Art. 8

CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Qualora i servizi oggetto del presente foglio d'onere vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art.93 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Essa copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione della verifica di conformità e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria

per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art.103, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art.48, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dell'art.103, determina ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la decadenza dell'affidamento che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 9

COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'art.103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Impresa Appaltatrice è obbligata, altresì, a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei servizi, le seguenti polizze:

- una polizza di assicurazione (CAR) che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento e/o della distruzione, totale o parziale, di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi. L'importo della somma da assicurare dovrà essere pari all'importo del futuro contratto d'appalto e comunque non inferiore ad €40.000,00 (diconsi euro quarantamila,00);
- una polizza assicurativa (RCT) per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi con un massimale che deve essere almeno pari a €500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila,00).

Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il D.M. 12 marzo 2004, n.123, nei limiti di compatibilità con le prescrizioni dettate dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. cui le medesime coperture devono sempre essere adeguate.

Art. 10

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016, di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.

E' altresì vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se ciò si verificherà la Stazione Appaltante avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'aggiudicatario.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste all'art.105 del D.Lgs.50/2016.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 56/2017.

Art. 11

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non aderisce alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore osserva altresì le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione contro gli infortuni, attestandone la conoscenza.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 105, comma 16 e comma 17 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili, vigente al momento della firma del presente capitolato.

In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, al pagamento dei crediti vantati dagli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la cassa edile, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Art. 12

SICUREZZA DEI LAVORI

L'Appaltatore, prima della consegna del servizio e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., le eventuali proposte

di integrazione al D.U.V.R.I. allegato al progetto.

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del D.U.V.R.I. sopra menzionato.

L'Appaltatore, nel caso in cui il servizio in oggetto non rientri nell'ambito di applicazione del "Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili" del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il D.U.V.R.I. dovrà essere rispettato in modo rigoroso.

E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Art. 13

CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire e di installare, a sua cura e spese, i cartelli di cantiere come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL.

Art. 14

CONSEGNA DEI SERVIZI

La consegna dell'Accordo Quadro all'Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

Nel giorno e nell'ora fissati dal Direttore dell'Esecuzione, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei servizi, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio. Dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei servizi.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dell'Esecuzione fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso anche il nuovo termine, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei servizi, la Stazione Appaltante procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

E' facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna dei servizi in via di urgenza, ai sensi dell'art.32 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 15

DURATA DEI SERVIZI

L'Appaltatore dovrà ultimare i servizi appaltati entro il termine di giorni 730 (settecentotrenta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In riferimento all'art.106, comma 11 del D.Lgs.50/2016, cos' come modificato dal D.Lgs.56/2017, è prevista per il presente appalto un'opzione di proroga. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi patti e condizioni previste nel contratto o più favorevoli per la stazione appaltante. La durata massima prevista per la proroga è di mesi 3 (tre).

Art. 16

ORDINI DI SERVIZIO E REPERIBILITA'

I servizi saranno commissionati mediante l'invio degli "Ordini di Servizio" suddivisi tra le seguenti categorie: Intervento Ordinario, Intervento Urgente, Pronto Intervento, Reperibilità.

Gli interventi devono essere richiesti esclusivamente dal Direttore dell'Esecuzione o da un suo conosciuto delegato, mentre nel caso di Interventi Urgenti o di Pronto Intervento, la richiesta può essere fatta anche dal Capo Squadra del Servizio di Reperibilità del Comune di Forte dei Marmi.

Nei periodi in cui non è attivo il Servizio di Reperibilità del Comune, gli interventi definiti Interventi Urgenti o di Pronto Intervento, possono essere richiesti dalla Polizia Municipale, per questi interventi la ditta aggiudicataria dovrà presentare al Direttore dell'Esecuzione, entro le 48 ore successive all'intervento, una scheda riepilogativa dello stesso vistata dal Comando della Polizia Municipale.

L'Impresa dovrà comunicare, al momento dell'inizio dell'Accordo Quadro, i recapiti e-mail per ricevere gli Ordini di Servizio per gli Interventi Ordinari e Urgenti, nonché dovrà dichiarare il/i recapito/i telefonico/i per poter essere contattati 24h/24h, sia durante i giorni feriali che i giorni festivi, in maniera tale da poter ricevere gli Ordini di Servizio di Pronto Intervento ma anche di Intervento Urgente.

L'Ordinativo di Servizio firmato dal Direttore dell'Esecuzione e controfirmato dall'impresa costituirà il singolo contratto di appalto, all'interno dell'accordo quadro, la data di sottoscrizione dell'Ordinativo equivarrà alla data di consegna del servizio stesso da cui inizieranno i termini per l'ultimazione delle relative opere. L'Ordinativo di Servizio sarà composto dai seguenti documenti:

- Il computo del servizio da eseguire;
- Il luogo di svolgimento del servizio;
- Il termine di ultimazione del servizio.

Per ciascun Intervento Urgente o di Pronto Intervento, la cui ricorrenza di tale requisito è stabilita unilateralmente dal Direttore dell'Esecuzione, l'Ordinativo di Servizio può essere effettuato all'impresa anche solo verbalmente per poi essere perfezionato successivamente.

INTERVENTO ORDINARIO: per gli Interventi Ordinari l'Impresa, dalla comunicazione del Direttore dell'Esecuzione, è tenuta, entro le 48 (quarantotto) ore successive, a prendere visione dei servizi definendo con il Direttore dell'Esecuzione lo svolgimento e i tempi di esecuzione degli stessi, oltre ad eseguire le necessarie misurazioni e livellazioni.

Inoltre salvo quanto disciplinato in ogni singolo Ordine di Servizio, l'Impresa dovrà iniziare l'intervento entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dell'ordine e ultimarli nel tempo di volta in volta stabilito dal Direttore dell'Esecuzione, a insindacabile giudizio di quest'ultimo.

INTERVENTO URGENTE: in tutti quei casi, dove la situazione valutata dal Direttore dell'Esecuzione è tale da richiedere un Intervento Urgente, l'Impresa dovrà essere in grado di eseguire quanto richiesto nei termini stabiliti nell'Ordine di Servizio e comunque dovrà essere eseguito entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento dell'ordine e ultimarli nel tempo di volta in volta stabilito dal Direttore dell'Esecuzione a suo insindacabile giudizio.

PRONTO INTERVENTO: in tutti quei casi, dove la situazione valutata dal Direttore dell'Esecuzione è tale da richiedere un Pronto Intervento, l'Impresa dovrà essere in grado di eseguire quanto richiesto nei termini stabiliti nell'Ordine di Servizio e comunque dovrà essere eseguito entro e non oltre 6 (sei) ore dal ricevimento dell'ordine e ultimarli nel tempo di volta in volta stabilito dal Direttore dell'Esecuzione a suo insindacabile giudizio.

REPERIBILITA': per i servizi definiti Interventi Urgenti e di Pronto Intervento, l'Impresa è comunque sempre obbligata a rispondere alla chiamata e a recarsi sul posto, entro e non oltre 3 (tre) ore dal ricevimento della richiesta, per installare, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, tutte le misure ed opere provvisorie necessarie ad eliminare situazioni di pericolo o di disagio e per delimitare adeguatamente la zona con apposita segnaletica sia diurna che notturna.

Art. 17

CONSUNTIVI INTERVENTI

L'Impresa deve presentare al Direttore dell'Esecuzione, entro 7 (sette) giorni dall'ultimazione di ogni singolo intervento, una scheda consuntiva dei servizi realizzati per particolari servizi potrà essere richiesta dal Direttore dell'Esecuzione anche una planimetria quotata della zona oggetto dell'intervento.

Al termine di ogni Ordine di Servizio il Direttore dell'Esecuzione attesterà la regolarità del servizio eseguito, in quanto solo i servizi attestati concorreranno alla formazione del credito della ditta, da liquidare secondo le modalità previste nel presente Foglio d'Oneri.

Art. 18

SOSPENSIONI E PROROGHE

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione ai sensi dell'art.107 del D.Lgs.50/2016.

L'esecutore che, per causa a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i servizi nel termine fissato, può richiedere una proroga ai sensi dell'art.107 del D.Lgs.50/2016.

Art. 19

PENALI

Nel caso di ritardi nell'inizio e nei termini di ultimazione stabiliti per ogni singolo Intervento Ordinario, emesso dal Direttore dell'Esecuzione, sarà applicata una penale giornaliera di €.10,00 (diconsi Euro dieci,00).

La penale prevista per gli Interventi Urgenti è doppia rispetto a quella stabilita per l'Intervento Ordinario.

La penale prevista per gli interventi di Pronto Intervento è tripla rispetto a quella stabilita per l'Intervento Ordinario.

La penale prevista per il mancato servizio di Reperibilità è quadrupla rispetto a quella stabilita per l'Intervento Ordinario.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 20

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., a pena di nullità del contratto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Lucca della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 21

PAGAMENTI

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, per uno o più Ordini di Servizio, raggiunga la cifra di **€. 6.000,00 (diconsi euro seimila/00)**, o, in ogni caso, al pagamento dell'importo dei servizi/forniture ultimati/consegnate alla data del 31 giugno e 31 dicembre di ogni anno.

Avendo ogni pagamento in acconto l'importo inferiore agli €40.000,00, la contabilità sarà redatta in forma semplificata ai sensi dell'art. 210 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia il suo ammontare, verrà rilasciato dal Direttore dell'Esecuzione dopo aver controllato la regolare ultimazione dei servizi, inoltre vedere se la ditta aggiudicataria deve presentare dei documenti, certificazioni, dichiarazioni di conformità, schemi e/o schede tecniche, il tutto scritto in lingua italiana – nel caso precisare cosa e che la presentazione di questi documenti vincola il Direttore dell'Esecuzione nel procedere al saldo dell'appalto.

La Stazione Appaltante, comunque e prima di effettuare ciascun pagamento, svolgerà le dovute verifiche richieste dalla normativa vigente.

Solo dopo il perfezionamento degli atti potrà essere emessa la fattura e la sua liquidazione verrà disposta, con apposito documento, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della stessa al protocollo generale del Comune di Forte dei Marmi.

Art. 22

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2, e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs.50/2016, le Stazioni Appaltanti possono risolvere un contratto pubblico, durante il periodo di sua efficacia, alle condizioni previste all'articolo 108 del D.Lgs.50/2016.

E' altresì prevista la risoluzione anticipata del contratto anche nei casi in cui l'impresa non risponde a più chiamate nei tempi e nei modi previsti nel presente Foglio d'Oneri, oltre all'applicazione delle penali previste nel presente Foglio d'Oneri e a quanto previsto nella vigente normativa in materia, si procederà anche alla risoluzione del contratto per colpa dell'impresa in quanto il fatto costituisce causa di grave inadempimento.

Si procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'impresa quando la stessa non ottempera, anche se non consecutivamente e anche se da ciò non derivi danno all'Amministrazione Comunale o a terzi, ad uno dei seguenti obblighi:

1. per i casi di Interventi Ordinari dopo che l'Impresa per 4 (cinque) volte non risponde nei tempi e modi previsti nel presente Foglio d'Oneri;

2. per i casi di Interventi Urgenti dopo che l'Impresa per 4 (quattro) volte non risponde nei tempi e modi previsti nel presente Foglio d'Oneri;
3. per i casi di Pronto Intervento dopo che l'impresa per 3 (tre) volte non risponde nei tempi e modi previsti nel presente Foglio d'Oneri;
4. per il personale addetto alla "Reperibilità" dopo che questi per 2 (due) volte non risponde nei tempi e modi previsti nel presente Foglio d'Oneri.

Art. 22

RECESSO DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli art.88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs.159/2011, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto alle condizioni previste all'art.109 del D.Lgs.50/2016.

Art. 23

FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, ai sensi degli art.110 del D.lgs. 57/2017.

Forte dei Marmi, li/..../.....

IL R.U.P.
Geom. Andrea Nicolini

L'AMM. DITTA AGGIUDICATARIA
ragione sociale